

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del XX.XX.2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1959¹ sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1, secondo periodo

¹ (...) Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione affinché l'autorità possa annullarla; in caso contrario, le targhe possono essere bloccate per la durata necessaria.

Art. 13 cpv. 2, secondo periodo

² (...) Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli. Questa limitazione non si applica agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi. È vietato adoperare più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe per uno stesso veicolo.

Art. 19 cpv. 1 e 4

¹ Ai fini dell'immatricolazione provvisoria un attestato d'assicurazione di validità limitata deve essere a disposizione dell'autorità.

⁴ *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

RU 2013 xxxx

¹ RS 741.31

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova